

DELIBERAZIONE 10 MARZO 2026

68/2026/R/EEL

INTERVENTI DI AGGIUSTAMENTO DEL MECCANISMO DI RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RIDUZIONE DELLE RETTIFICHE PLURIENNALI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 604/2021/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1377^a riunione del 10 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 264/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 569/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020, 184/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 603/2021/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2021, 604/2021/R/com (di seguito: deliberazione 604/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2024, 86/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 86/2024/R/eel);

- la determina del Direttore della Direzione Mercati Energia 7 agosto 2024, DIME/MGI/GAT/5/2024 (di seguito: determina DIME/MGI/GAT/5/2024).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- l'articolo 1 della legge 205/17 ha previsto, tra l'altro, al comma 4, che *“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”*; e che l'Autorità *“definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto”*;
- con la deliberazione 604/2021/R/com l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dalla legge 205/17 in materia di prescrizione biennale, anche in relazione al *settlement* dell'energia elettrica, adottando una regolazione basata su una logica “compensatoria” volta a ristorare gli utenti del dispacciamento (oggi anche denominati *Balance Responsible Party* - BRP) degli effetti della prescrizione biennale fatta valere dai clienti nei confronti del proprio venditore che si riverberano “a monte” nel rapporto tra quest'ultimo, in quanto BRP, e la società Terna S.p.A. (di seguito: meccanismo di compensazione), per i casi relativi a conguagli derivanti da rettifica imputabile all'impresa distributrice; in particolare:
 - all'articolo 4 è stabilito che le richieste di compensazione possono essere presentate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) annualmente, in relazione ai casi in cui è stata riconosciuta la prescrizione nei due anni solari antecedenti, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite; il medesimo articolo disciplina con dettaglio le informazioni necessarie da presentare nell'ambito delle richieste di compensazione;
 - l'articolo 5 disciplina le modalità di calcolo della compensazione;
 - infine, l'articolo 6 definisce i compiti e le responsabilità di CSEA nella gestione delle istanze di compensazione; il comma 6.3, in particolare, prevede che con cadenza annuale CSEA invii all'Autorità una relazione con l'ammontare degli importi compensati a ciascun utente richiedente nell'anno precedente;
- per fare in modo che le imprese di distribuzione di energia elettrica adottino comportamenti opportuni volti a ridurre complessivamente le rettifiche tardive, che generano importi per i quali matura la prescrizione biennale, la medesima deliberazione 604/2021/R/com ha introdotto anche un meccanismo di responsabilizzazione delle suddette imprese di distribuzione di energia elettrica, che ponga a loro carico la copertura degli importi erogati agli utenti del dispacciamento

nell'ambito del succitato meccanismo di compensazione (di seguito: meccanismo di responsabilizzazione);

- in particolare, il suddetto meccanismo di responsabilizzazione, disciplinato all'articolo 8 della deliberazione 604/2021/R/com, prevede che, a partire dall'anno 2023, ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica sia tenuta a versare a CSEA, in ciascun anno n , un ammontare (P_{PB}) pari al prodotto tra:
 - un corrispettivo unitario, calcolato come media aritmetica dei valori orari del PUN e dei valori mensili dei corrispettivi unitari di dispacciamento relativi agli anni di competenza delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima impresa di distribuzione di energia elettrica nell'anno $n-1$ (CU_{DMP});
 - la sommatoria in valore assoluto delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dalla medesima impresa di distribuzione di energia elettrica nell'anno $n-1$, derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive, oppure derivanti da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la parte antecedente ai 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica (VRP);
 - un fattore di correzione α (di seguito: fattore α), determinato sulla base dei dati relativi all'anno $n-1$ rispetto all'anno n in cui viene applicato, definito come prodotto tra:
 - a) il rapporto tra i volumi di energia elettrica rettificati che generano importi prescrivibili e il totale dei volumi rettificati;
 - b) il rapporto tra i volumi di energia elettrica effettivamente eccepiti e il totale dei volumi eccepibili;
- il fattore α è stato introdotto al fine di assicurare che l'ammontare complessivamente raccolto dall'applicazione del suddetto meccanismo di responsabilizzazione in un dato anno sia *"calibra[to] [...] coerentemente alle esigenze di gettito che possono risultare dall'erogazione delle compensazioni"* agli utenti del dispacciamento (cfr. deliberazione 604/2021/R/com, quarto gruppo di considerati, ottavo punto);
- più in dettaglio, la formula che definisce tale fattore α è costruita assumendo l'ipotesi che i volumi di energia elettrica effettivamente eccepiti siano di entità comparabile ai (coerenti coi) volumi per i quali gli utenti del dispacciamento richiedono la compensazione;
- la deliberazione 604/2021/R/com prevede, inoltre, al comma 8.3, che il fattore α sia calcolato ogni anno, sulla base dell'evoluzione dell'incidenza delle variabili che lo compongono; a tal fine il comma 8.4 incarica il Direttore dell'allora Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, ora Direzione Mercati Energia, di definire le modalità, i tempi e le informazioni che le principali imprese di vendita e imprese di distribuzione di energia elettrica devono inviare all'Autorità ai fini di tale aggiornamento;
- infine, ai sensi del richiamato articolo 8 della deliberazione 604/2021/R/com, con la deliberazione 86/2024/R/eel l'Autorità ha provveduto alla determinazione del fattore

α per l'anno 2023, ponendolo pari a 0,22 sulla base della raccolta dati effettuata presso i principali venditori e imprese di distribuzione di energia elettrica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la determina DIME/MGI/GAT/5/2024, il Direttore della Direzione Mercati Energia dell'Autorità ha approvato la proposta di CSEA recante le *Modalità e tempistiche per l'attuazione del meccanismo per la compensazione degli importi relativi al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, al servizio di trasporto e all'approvvigionamento all'ingrosso del gas naturale e per l'implementazione di misure per l'incentivazione alla riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico definiti dalla delibera 604/2021/R/com proposte dalla CSEA ai sensi del richiamato comma 10.1;*
- al fine di alleggerire gli oneri informativi per gli operatori, nell'ambito della medesima determina è stato, inoltre, stabilito che CSEA raccolga anche le informazioni che le imprese di vendita e le imprese di distribuzione di energia elettrica devono fornire all'Autorità per l'aggiornamento annuale del fattore α ;
- CSEA, quindi, raccoglie e gestisce tutte le informazioni necessarie alle determinazioni richieste ai fini dall'applicazione dei richiamati meccanismi di compensazione e responsabilizzazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- CSEA ha reso noto all'Autorità l'ammontare delle richieste di compensazione presentate nell'anno 2024 (di seguito: istanza 2024) e nell'anno 2025 (di seguito: istanza 2025), nonché l'entità degli ammontare P_{PB} relativi a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica per l'anno 2023 e una previsione dell'entità di quelli relativi al 2024, evidenziando che:
 - il gettito derivante dall'applicazione del meccanismo di responsabilizzazione eccede notevolmente le necessità di gettito connesse all'attuazione del meccanismo di compensazione;
 - sulla base dei dati raccolti da CSEA, una delle ragioni principali di questo scostamento deriva dal fatto che i volumi oggetto delle istanze di compensazione presentate dagli utenti del dispacciamento ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 604/2021/R/com, e conseguentemente gli associati importi richiesti in compensazione, risultano di entità sensibilmente inferiore rispetto agli importi effettivamente eccепiti (importi, questi ultimi, considerati nella formula di calcolo del fattore di correzione α);
- dalle evidenze in qual modo acquisite, pertanto, emerge che l'ipotesi assunta alla base della scelta compiuta dall'Autorità con la deliberazione 604/2021/R/com per la disciplina del fattore α (cioè il fatto che i volumi di energia elettrica effettivamente eccепiti siano di entità coerente coi volumi per i quali gli utenti del dispacciamento richiedono la compensazione) non si sia rivelata aderente alla realtà;

- la possibilità che siano avanzate richieste di compensazioni per importi che complessivamente risultino, di fatto, anche notevolmente inferiori rispetto alle penalità complessivamente applicate alle imprese distributrici, costituisce un elemento di criticità e incoerenza della disciplina del meccanismo di responsabilizzazione che, come detto sopra, è espressamente volto a porre in capo ai distributori i costi necessari per l'erogazione delle compensazioni agli utenti del dispacciamento;
- conseguentemente, l'Autorità è tenuta a correggere la richiamata disciplina del meccanismo di responsabilizzazione, al fine di assicurare che gli effetti dello stesso siano coerenti con le relative finalità, evitando il prodursi di risultati sproporzionati, quali quelli evidenziati da CSEA rispetto alle istanze 2024 e 2025.

RITENUTO CHE:

- sia necessario intervenire tempestivamente a correggere la disciplina del meccanismo di responsabilizzazione al fine di assicurare che i relativi ammontare posti a carico delle imprese distributrici siano riproporzionati in funzione delle effettive esigenze di gettito per l'operatività del connesso meccanismo di compensazione;
- sia pertanto necessario introdurre una misura correttiva di semplice e immediata applicazione che, ferma restando la finalità e la struttura generale di quanto attualmente previsto dall'articolo 8 della deliberazione 604/2021/R/com, permetta di garantire comunque che il gettito derivante dall'applicazione del meccanismo di responsabilizzazione sia pari alle necessità economiche di gettito del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 5, comma 5.1, della medesima deliberazione;
- a tal fine, sia pertanto opportuno modificare la deliberazione 604/2021/R/com al fine di:
 - prevedere che l'ammontare relativo ad un determinato anno n , che effettivamente ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica deve versare a CSEA ($P_{PB\text{eff}}$) in applicazione del meccanismo di responsabilizzazione, sia pari all'ammontare P_{PB} che la medesima impresa di distribuzione di energia elettrica avrebbe dovuto versare alla luce di quanto attualmente disposto dalla medesima deliberazione ridotto in proporzione al rapporto tra l'importo complessivo delle compensazioni erogate agli utenti del dispacciamento in applicazione del meccanismo di compensazione nell'anno n e il totale degli ammontare P_{PB} che l'insieme delle imprese di distribuzione di energia elettrica avrebbe dovuto versare a CSEA nel medesimo anno n in assenza delle modifiche di cui al presente provvedimento;
 - prevedere che le attività di determinazione dei parametri presenti nella formula di calcolo degli ammontare $P_{PB\text{eff}}$ e P_{PB} siano autonomamente gestite da CSEA;
 - applicare il meccanismo di responsabilizzazione corretto nei termini di cui sopra anche con riferimento alle istanze 2024 e 2025, coi conseguenti eventuali conguagli a favore delle imprese distributrici;
- sia inoltre opportuno, al fine di consentire all'Autorità un adeguato monitoraggio sull'operatività del meccanismo di responsabilizzazione, introdurre appositi obblighi

informativi in capo a CSEA, prevedendo che, annualmente, quest'ultima invii all'Autorità una relazione sugli esiti dell'applicazione del predetto meccanismo, incaricandola altresì di compiere opportune verifiche a campione sulla correttezza e sulla veridicità del contenuto della documentazione fornita dalle imprese di distribuzione di energia elettrica ai sensi del presente provvedimento;

- il presente provvedimento, ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, debba essere sottoposto a preventiva consultazione in quanto, recando un intervento volto a correggere la disciplina d'un istituto regolatorio in modo tale da risultare coerente con le sue espresse finalità e impedire il prodursi di risultati sproporzionati, si configuri come un atto dovuto, attuativo d'un provvedimento già sottoposto ad ampia consultazione

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 604/2021/R/com nei termini di seguito indicati:
 - a) al comma 1.1 le parole “**anno di riferimento**: è l'anno solare rispetto al quale è formulata la richiesta di compensazione” sono soppresse;
 - b) il comma 5.1 è sostituito con il seguente comma: “
 - 5.1 Con riferimento al settore elettrico, l'ammontare della compensazione è determinato, in relazione a ciascun anno m a cui si riferiscono le partite fisiche oggetto della richiesta di compensazione, sulla base della seguente formula:

$$CPB_m = \sum_f (QTA_{m,f} * P_{m,f})$$
 dove:
 - a) $QTA_{m,f}$ sono le partite fisiche di cui al punto 4.2, lettera b), punto i. relative a ciascun anno m ;
 - b) $P_{m,f}$ è il prezzo medio riferito a ciascun anno m attribuito all'energia elettrica prelevata oggetto di compensazione, pari alla somma:
 - i. del valor medio annuo, calcolato in riferimento a ciascun anno m , dei corrispettivi unitari di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS ovvero, a decorrere dall'anno di competenza 2025, del corrispettivo di cui alla Sezione 4-25 *Corrispettivo di dispacciamento* del TIDE;
 - ii. del costo della materia prima posto pari, in ciascun anno m , alla media aritmetica dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nell'anno m .”;
 - c) al titolo dell'articolo 6, dopo le parole “CSEA” sono aggiunte le seguenti parole “*ai fini del meccanismo di compensazione*”;
 - d) il comma 6.5 è soppresso;
 - e) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti con i seguenti articoli: “

Articolo 8

Implementazione di misure per la promozione della riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico

- 8.1 A decorrere dall'anno 2023, per ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica *i*, CSEA, in ciascun anno *n*, secondo tempistiche e modalità da quest'ultima definite, determina l'ammontare:

$$P_{PBn,i} = \sum_m [CU_{DMPm} * (\alpha_n * Vrp_{m,n,i})]$$

- a) CU_{DMPm} : è un corrispettivo unitario, calcolato come media aritmetica dei valori orari del PUN e dei valori dei corrispettivi unitari di dispacciamento di cui all'articolo 24 del TIS ovvero, a decorrere dall'anno di competenza 2025, dei valori trimestrali del corrispettivo di cui alla Sezione 4-25 *Corrispettivo di dispacciamento* del TIDE, relativo al singolo anno di competenza *m* delle quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dall'impresa di distribuzione *i-esima* nell'anno *n-1* utilizzati ai fini della determinazione del $Vrp_{n,i}$;
- b) $Vrp_{m,n,i}$: fatto salvo quanto previsto al comma 8.2, è pari alla sommatoria in valore assoluto delle quantità di energia elettrica afferenti al singolo anno di competenza *m* sottostanti ai ricalcoli fatturati dall'impresa di distribuzione *i-esima* nell'anno *n-1* derivanti da una o più precedenti mancate raccolte delle misure effettive, oppure derivanti da rettifiche di dati di misura effettivi precedentemente utilizzati, per la parte antecedente ai 24 mesi dalla data di messa a disposizione, rispettivamente, del dato di misura effettivo o della rettifica;
- c) α_n è un fattore determinato, sulla base dei dati relativi all'anno precedente (anno *n-1*) a quello in cui il medesimo fattore viene applicato (anno *n*), come prodotto tra:
 - il rapporto tra i volumi di energia elettrica rettificati che generano importi prescrivibili e il totale dei volumi rettificati;
 - il rapporto tra i volumi di energia elettrica effettivamente eccepiti e il totale dei volumi eccepibile.

Il valore del fattore α per l'anno 2023 è definito nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

- 8.1bis Ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica *i-esima*, per ciascun anno *n*, versa a CSEA l'ammontare:

$$P_{PB\text{eff},n} = P_{PBn,i} * \frac{\sum_{m,j} CPB_{m,n,j}}{\sum_i P_{PBn,i}}$$

dove:

- $P_{PBn,i}$ è l'ammontare di cui al comma 8.1 relativo all'impresa di distribuzione *i-esima* e all'anno *n*;
 - $CPB_{m,n,j}$ è l'importo di cui al comma 5.1 compensato da CSEA nell'anno *n* a ciascun utente richiedente *j* in relazione all'anno di competenza *m* a cui si riferiscono le partite fisiche oggetto della richiesta di compensazione, fatto salvo quanto previsto al comma 8.3.
- 8.2 Sono escluse dalla quantificazione del V_{rp} le quantità di energia elettrica sottostanti ai ricalcoli fatturati dall'impresa di distribuzione nell'anno *n-1* per le quali la medesima abbia indicato agli utenti del trasporto sue controparti, secondo le tempistiche e modalità previste dalla deliberazione 603/2021/R/com e dal presente provvedimento, la sussistenza di una causa ostativa alla maturazione della prescrizione ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento.
- 8.3 Ai fini del calcolo degli ammontare di cui ai commi 8.1 e 8.1bis CSEA utilizza:
- a) in relazione all'anno 2023 gli importi compensati di cui al comma 5.1 relativi agli eventi di esercizio della prescrizione accolti entro il 2022 e oggetto dell'istanza di compensazione 2024;
 - b) in relazione all'anno 2024 gli importi compensati di cui al comma 5.1 relativi agli eventi di esercizio della prescrizione accolti nel 2023 e oggetto dell'istanza di compensazione 2024.
- 8.4 CSEA annualmente, a seguito di eventuali rettifiche derivanti da errori materiali nella comunicazione delle informazioni necessarie:
- alla determinazione degli ammontare da compensare ai sensi dell'articolo 5;
 - ovvero al calcolo degli ammontare di cui al comma 8.1;
- aggiorna, relativamente all'anno di presentazione dell'istanza contenente l'errore, l'importo che ciascuna impresa distributrice è tenuta a versare ai sensi del comma 8.1bis considerando a titolo di acconto quanto già riscosso.

Articolo 9

Disposizioni a CSEA in materia di misure per la promozione della riduzione delle rettifiche pluriennali per il settore elettrico

- 9.1 CSEA, previa verifica della completezza delle informazioni rese dalle imprese di distribuzione di energia elettrica e dagli utenti del trasporto ai fini della determinazione del fattore α_n e degli ammontare di cui all'articolo 8, comunica tramite modalità autonomamente definite, a ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di cui al comma 8.1bis previa informativa all'Autorità. CSEA definisce altresì tempistiche e modalità per la riscossione degli importi comunicati alle imprese di distribuzione di energia elettrica.
- 9.2 Con cadenza annuale CSEA invia all'Autorità una relazione che riassume gli esiti dell'applicazione di quanto disposto all'articolo 8.

- 9.3 CSEA verifica a campione, anche attraverso ispezioni, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dalle imprese di distribuzione di energia elettrica ai sensi del presente provvedimento. A tal fine CSEA può richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle strettamente necessarie per l'attuazione dell'articolo 8.”;
- f) al comma 10.3 le parole “al comma 8.1” sono sostituite con le seguenti parole: “all’articolo 8”;
2. di dare mandato a CSEA di aggiornare la documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 10 della deliberazione 604/2021/R/com al fine di tener conto delle modifiche introdotte con il presente provvedimento;
 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
 4. di pubblicare il presente sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua